

Comune di Rignano Flaminio

Regolamento della Biblioteca Comunale

Art.1

La Biblioteca è un servizio del Comune, disciplinato dal presente regolamento con lo scopo di:

- a) Diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- b) Contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) Stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) Favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e) Garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della Biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale;
- f) Adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art.2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente, la Biblioteca è dotata di un fondo librario e di altro materiale consistente in periodici, materiale documentario, audiovisivo e multimediale. Il fondo librario e l'altro materiale devono essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati.

La Biblioteca organizza e ospita attività e iniziative culturali, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali locali, pubbliche e private.

Coopera inoltre con il programma della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 42/97, per lo sviluppo del servizio bibliotecario regionale e promuove, attraverso il proprio gestore, la costituzione e il razionale sviluppo dei sistemi bibliotecari locali, urbani e intercomunali, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale.

Art.3

Le spese necessarie per il personale della Biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento del fondo, per le iniziative, per i locali, per l'arredamento, la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune e inserite in appositi capitoli del Bilancio. La Regione può intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

Art.4

L'uso della Biblioteca è gratuito quando non comporta costi diretti per la singola prestazione.

Art.5

Il funzionamento della Biblioteca è affidato a un aiuto bibliotecario.

Art.6

L'aiuto bibliotecario:

- a) È responsabile del buon funzionamento dell'Istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
- b) È consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, del materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico e artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione e il buon uso dei medesimi;
- c) Attua il programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, approvato da Consiglio Comunale;
- d) Si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti e con la Direzione del sistema bibliotecario;
- e) Presenta, periodicamente, le proposte di aggiornamento del patrimonio librario, audiovisivo e dei periodici, fondate anche sulle richieste degli utenti;
- f) Cura il proprio aggiornamento in merito alla produzione editoriale e alle attività culturali della Biblioteca;
- g) Osserva e fa osservare contenute nel presente documento.

Art.7

Alla Biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte:

- 1) Il Sindaco o un suo delegato con funzione di Presidente, anche non facente parte del Consiglio;
- 2) N. 2 membri in rappresentanza del Consiglio Comunale, di cui uno indicato dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
- 3) N. 10 cittadini particolarmente idonei allo scopo per cultura e capacità.

I membri del Consiglio di Biblioteca sono nominati dal Consiglio comunale.

Il Consiglio dura in carica per tutto il mandato amministrativo. Tutti i membri del Consiglio di Biblioteca devono essere maggiorenni. L'aiuto bibliotecario, parteciperà alle riunioni del Consiglio di Biblioteca ed assumerà le funzioni di Segretario. I membri del Consiglio assenti ingiustificati per 3 sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art.8

Il Consiglio di Biblioteca si riunisce, su convocazione del presidente, regolarmente almeno una volta ogni mese. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno dei lavori, devono essere comunicate con avviso scritto recapitato almeno 3 giorni prima.

Il Consiglio di biblioteca deve inoltre riunirsi quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti. In questo caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro 8 giorni dalla richiesta. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Art.9

Il Consiglio di Biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) Vigila sul funzionamento della Biblioteca;
- b) Propone gli indirizzi di politica culturale e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti Comunali, dei contributi regionali o di altri Enti e per la scelta delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) Propone l'acquisto dei libri e di altro materiale (periodici, dischi, nastri, videocassette, ecc.);
- d) Nella persona del Presidente tiene i contatti con l'amministrazione Comunale, con gli Enti, le Associazioni e i Gruppi che operano nell'ambito del Comune in campo culturale;
- e) Presenta all'Assessorato competente entro il 15 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della Biblioteca e per attività culturali;
- f) Propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti al presente regolamento
- g) Propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della Biblioteca.

Art.10

La Biblioteca dovrà rimanere aperta tutti i giorni eccettuate le domeniche, le feste nazionali, le feste patronali e le altre feste riconosciute dalla legge. Nei giorni di apertura la Biblioteca deve restare aperta almeno 5 ore. L'orario è comunque stabilito dal Consiglio di Biblioteca.

Art.11

Il materiale di consultazione, i periodici rilevati e destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnalati dall'aiuto bibliotecario, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di Enti, dietro richiesta scritta specifica (ad esempio per mostre e pubblicazioni).

Art.12

L'accesso alla Biblioteca e la fruizione dei servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio. Il prestito è gratuito e la tessera d'iscrizione al prestito è strettamente personale.

Art.13

Di regola non sono concessi in prestito più di 3 volumi per volta. In base ai criteri di opportunità l'aiuto bibliotecario ha la facoltà di derogare a questa regola. Per quanto riguarda il materiale audiovisivo o multimediale, verrà data in prestito una sola videocassetta, o altro, per volta.

Art.14

La durata del prestito è determinata di regola in 30 giorni. È consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi alla scadenza del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione. Per il materiale audiovisivo o multimediale, la durata del prestito sarà di 7 giorni.

Art.15

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri e a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando siano richieste dall'aiuto bibliotecario.

Art.16

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I fruitori sono tenuti a segnalare gli eventuali danni riscontrati. In caso di smarrimento o deterioramento, il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica alla pubblicazione o videocassetta, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume o la videocassetta, l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio della Biblioteca. L'utente che si sarà reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale, sarà escluso dall'accesso ai servizi della biblioteca. Il Consiglio di Biblioteca deciderà sulla durata dell'esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità dell'istituto. I suddetti provvedimenti saranno sanzionati dal Sindaco.

Art.17

Di norma, ragazzi di età inferiore agli 11 anni, consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione. I ragazzi di età inferiore ai 14 anni, per usufruire del prestito di videocassette o DVD dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art.18

La riproduzione di materiale antico o di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. È comunque escluso dalla duplicazione tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato.

La riproduzione è comunque prevista nei termini di legge e le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Art.19

Per l'utilizzazione delle attrezzature in dotazione alla Biblioteca, gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale addetto.

Art.20

La Biblioteca, su decisione del Consiglio, può prevedere al suo interno uno spazio per l'emeroteca.

Art.21

L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione di Associazioni, Enti, gruppi e singoli, i locali, gli strumenti tecnici e le attrezzature per favorire la realizzazione di iniziative e programmi culturali. L'uso delle apparecchiature è regolamentato da specifiche disposizioni interne, formulate in modo da garantire la possibilità di un ampio utilizzo e un corretto uso delle stesse. La Biblioteca resterà chiusa ogni anno il mese di agosto per la spolveratura e la revisione.

Art.22

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

I regolamenti, le norme e le disposizioni fino ad ora in vigore, si intendono abrogati.